

## ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI

(Artt. 599-601 c.p.c.)

PIGNORAMENTO DI BENE INDIVISO

NOTIFICAZIONE, AI COMPROPRIETARI DIVERSI DAL DEBITORE ESECUTATO,  
DELL'AVVISO DI PIGNORAMENTO

UDIENZA DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
CUI PARTECIPANO: - CREDITORI CONCORRENTI  
- DEBITORE ESECUTATO  
- ALTRI COMPROPRIETARI  
- ALTRI INTERESSATI

**1** SEPARAZIONE IN NATURA DELLA QUOTA SPETTANTE AL DEBITORE

LIQUIDAZIONE FORZATA DELLA QUOTA

**2** se la separazione non è chiesta o non è possibile, IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
DISPONE CHE SI PROCEDA ALLA DIVISIONE

SOSPENSIONE PROCESSO DI ESPROPRIAZIONE  
E SVOLGIMENTO PROCESSO DIVISORIO

**3** salvo che il giudice dell'esecuzione ritenga probabile ottenere un prezzo pari o superiore a  
quello determinato ex articolo 568 dalla VENDITA DELLA QUOTA CONDIVISA